

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 051/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 19 settembre 2012 ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dott. Antonio Patierno, Dott. Salvatore Vecchione – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) ISTANZA DI REVOCAZIONE/REVISIONE, EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. CARPEGGIANI BRUNO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 10 COMMI 1 E 3, 12, COMMA 1, E 15, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO AL 1.2.2007 - NOTA N. 5677/982PF09-10/SP/BLP DEL 14.5.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile l'istanza di revocazione/revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposta dal sig. Carpeggiani Bruno. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) ISTANZA DI REVOCAZIONE/REVISIONE, EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. GASBARRONI ANDREA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10 COMMA 1, 13 COMMA 1 E 15 COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010) - NOTA N. 5623/1755 PF 09-10/SP/BLP DEL 24.2.2012 (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 291/CGF dell'8.6.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile l'istanza di revocazione/revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposta dal sig. Gasbarroni Andrea. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) ISTANZA DI REVOCAZIONE/REVISIONE, EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. GIACOMELLI FEDERICO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 ED AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DEGLI ARTT. 12 COMMI 1 E 7 E 15 COMMI 1, 2 E 10 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010) E DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DELL'ART. 12 COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010), NONCHÉ DELL'ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. - NOTA N. 5623/1755 PF 09-10/SP/BLP DEL 24.2.2012 – (Delibera della Corte di Giustizia federale – Com. Uff. n. 291/CGF dell'8.6.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile l'istanza di revocazione/revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposta dal sig. Giacomelli Federico. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA CALCIATRICE RANCATI ERIKA AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA SOC. A.S.D. ATLETICO MILANO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D del 31.8.2012)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Rancati Erika. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 19 settembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete